



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 883

DETERMINAZIONE

del 07 dicembre 2024

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE – ANNUALITA' 2024/2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ITAS MUTUA E IMPEGNO DI SPESA.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Segretario Generale, Responsabile del Segreteria Generale;

Premesso che:

- la copertura assicurativa relativa alla polizza di Tutela Legale, numero M14378070 in essere con ITAS MUTUA con sede legale in Trento, è prossima alla scadenza fissata alle ore 24,00 del 31/12/2024 e si rende pertanto necessario garantire la continuità della garanzia assicurativa;
- il Comune di Mondovì si avvale per la gestione dei contratti assicurativi della ditta A.O.N. S.P.A. con sede in Milano, via Ernesto Calindri n. 6, quale affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2028, di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 26/05/2023;

Considerato che occorre pertanto procedere all'affidamento del servizio relativo alla copertura assicurativa in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), al comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'Allegato I.1 al Codice che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 17, comma 2 del Codice il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto riguardante la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Considerato che

- nel rispetto dei principi di cui agli artt. 48 e 49 del Codice, si è ritenuto opportuno effettuare una consultazione tra i soggetti operanti sul mercato assicurativo relativamente al ramo oggetto di affidamento al fine di selezionare la migliore quotazione per la polizza assicurativa in questione, per il tramite della ditta A.O.N. S.P.A., affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Mondovì, come sopra indicato;
- con nota prot. 34100 del 07/08/2024 è stato richiesto alla ditta A.O.N. S.P.A., di effettuare la suddetta consultazione sulla base delle condizioni tecniche ed economiche in corso o comunque senza variazioni sostanziali delle stesse;

Dato atto che:

- in esecuzione dell'incarico ricevuto il broker incaricato, con nota del 04/11/2024, acquisita agli atti del Comune al prot. 47437 del 06/11/2024, ha fatto pervenire specifica relazione nella quale ha evidenziato che considerata la situazione dei sinistri occorsi all'Ente nell'ultimo triennio sia dal punto di vista numerico che di importi liquidati/da liquidare nessuna delle compagnie interpellate si è dimostrata disponibile ad assumere il rischio alle condizioni tecniche ed economiche in essere;
- il broker ha pertanto proceduto a richiedere altresì il preventivo alla ITAS Mutua, compagnia affidataria del servizio di copertura assicurativa per la Tutela legale in essere;
- la compagnia ITAS Mutua, sopra indicata, ha formulato una proposta per l'affidamento del servizio in oggetto per una annualità decorrente dalle ore 24,00 del 31/12/2024 fino alle ore 24,00 del 31/12/2025 confermando l'applicazione delle medesime condizioni economiche e normative della polizza in scadenza;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del Codice, *“in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Preso atto che

- nessuna compagnia assicuratrice si è dimostrata disponibile a presentare la propria offerta alle condizioni economiche e tecniche in essere;
- stante la situazione dei sinistri occorsi all'Ente nell'ultimo triennio, come sopra precisato, l'affidamento ad un nuovo operatore economico comporterebbe il pagamento di un premio notevolmente superiore a quello ad oggi corrisposto a fronte di un marcato peggioramento delle condizioni di polizza;

Dato atto che:

- la compagnia ITAS Mutua, operatore uscente, oltre all'accurata esecuzione del contratto in essere sia in termini qualitativi, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, conferma l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali ad un prezzo competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- tale offerta, considerata dal broker vantaggiosa per l'Ente sia in termini economici che tecnici, come risulta dalla nota prot. 47437 del 06/11/2024 sopra richiamata, risulterebbe essere la più rispondente al principio del buon risultato e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve attenersi l'Ente;

Ritenuto di procedere all'approvazione del capitolato speciale disciplinante le condizioni di polizza che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che:

- per quanto sopra indicato per l'affidamento in parola, è stata esperita una trattativa diretta (TD n. 4875220) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePa) con la ITAS MUTUA, sulla base del capitolato disciplinante le condizioni di polizza;

- la compagnia ITAS Mutua ha formulato un'offerta per un premio lordo di € 11.650,00, confermando l'importo del premio in essere;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di poter procedere ad affidare alla ITAS MUTUA, con sede legale in Trento, piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, il servizio di assicurazione relativo alla polizza della Tutela Legale per una annualità decorrente dalle ore 24,00 del 31/12/2024 fino alle ore 24,00 del 31/12/2025, per un premio lordo di € 11.650,00 (comprensivo di oneri fiscali), alle condizioni tutte del suddetto capitolato speciale di polizza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 del Codice la compagnia affidataria ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti in sede di trattativa diretta, come successivamente integrata con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 52066 del 06/12/2024, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli articoli 94 e 95 del medesimo decreto e la verifica di quanto dichiarato verrà effettuata ai sensi della Direttiva del Segretario Generale prot. 43577 del 03/11/2023;

Richiamato altresì l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che, ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:

- a) con il contratto si intende garantire al Comune di Mondovì la copertura assicurativa, in caso di controversie nei confronti di un dipendente o di un amministratore del Comune stesso per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio/mandato, ovvero all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- b) il contratto avrà per oggetto lo svolgimento del servizio di assicurazione relativo alla polizza della tutela legale secondo le condizioni e le modalità specificate nel Capitolato di polizza e si perfezionerà con la sottoscrizione della polizza assicurativa di cui il capitolato costituirà parte integrante e sostanziale;
- c) il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 50, comma 2, lettera b) del Codice, previa consultazione tra i soggetti operanti sul mercato assicurativo relativamente al ramo oggetto di affidamento, tramite la richiesta di preventivi;

Dato atto che:

- il Comune di Mondovì si avvale, per la gestione della polizza in oggetto, della società A.O.N. S.P.A. con sede in Milano, via Ernesto Calindri n. 6, affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2028, come sopra indicato;
- la remunerazione del broker è a carico della compagnia assicuratrice affidataria del servizio in oggetto, nella misura del 5,50%, secondo la "clausola broker", di cui all'art. di cui all'art. 9, sezione "Disposizioni che regolano il contratto in generale", del capitolato di polizza;
- tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker incaricato, alla compagnia affidataria;
- il pagamento del premio effettuato dal Comune di Mondovì direttamente al broker incaricato, come indicato al medesimo art. 9, sezione "Disposizioni che regolano il contratto in generale", del capitolato di polizza, costituisce, ai fini dell'art. 1901 C.C., adempimento nei confronti della compagnia affidataria;

- il pagamento del premio verrà effettuato, come indicato all'art. 2, sezione "Disposizioni che regolano il contratto in generale", del capitolato di polizza, annualmente in forma anticipata. Pertanto, il premio dovuto, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della garanzia;
- in ragione dello specifico contenuto del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza e, pertanto, non è stato redatto il D.U.V.R.I.
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto in considerazione del valore economico dello stesso e del fatto che l'importo della polizza, avente durata di una annualità, viene interamente corrisposto a inizio contratto;

Preso atto che la ITAS Mutua, ha dichiarato che la polizza sarà gestita per il tramite della Bosco Assicurazioni SRL (C.F./P.IVA 04028600049) con sede in Alba, via P. Cillario n. 8 – agenzia autorizzata;

Dato altresì atto che:

- il codice identificativo della gara (C.I.G.) è B48BDDDF2B7;
- sono stati acquisiti i seguenti DURC e gli stessi risultano conformi ai sensi della vigente normativa:
 - il D.U.R.C. Prot INAIL_45567028 del 27/09/2024 relativo alla ITAS MUTUA E e il D.U.R.C. Prot. INPS_42612743 del 24/09/2024 relativo alla BOSCO ASSICURAZIONI - Agenzia autorizzata;
 - il D.U.R.C. Prot. INPS_42651124 del 26/09/2024 relativo alla ditta AON SPA;
- la compagnia assicuratrice affidataria e l'agenzia delegata hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- il broker incaricato ha già assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione resa in sede di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2028, di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 26/05/2023;
- il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione della polizza assicurativa di cui il capitolato speciale, approvato con la presente determinazione, costituirà parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell'art. 183 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, le obbligazioni giuridiche conseguenti alla presente determinazione scadranno alle ore 24,00 il 31/12/2025, in relazione al termine di scadenza della copertura assicurativa in oggetto;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente, né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta comunale n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022;
- la compagnia assicuratrice affidataria è tenuta a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- la compagnia assicuratrice affidataria ha dichiarato di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16^{ter}, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti" del sito internet

istituzionale.

Richiamati:

- l'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;
- l'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che, ai sensi del combinato art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto che la spesa di € 11.650,00 trova copertura al cap. 100/1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2025;

Richiamate:

- la deliberazione della Consiglio comunale n. 44 del 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;

Considerato che gli atti programmatici affidano alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli stessi;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- gli artt. 31,55 e seguenti del regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di affidare alla compagnia alla ITAS MUTUA con sede legale in Trento, piazza delle Donne lavoratrici n.2, il servizio di copertura assicurativa relativo alla polizza della Tutela Legale per un annualità decorrente dalle ore 24,00 del 31/12/2024 fino alle ore 24,00 del

31/12/2025, per un premio lordo di € 11.650,00 (comprensivo di oneri fiscali) secondo l'offerta economica presentata in sede di trattativa diretta (TD n. 4875220) istruita sul MePA, ed alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale di polizza.

3. Di approvare il suddetto capitolato disciplinante le condizioni di polizza che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di prendere atto che la polizza in oggetto, sarà gestita per il tramite dell'Agenzia Bosco Assicurazioni SRL (C.F./P.IVA 04028600049), con sede in Alba, corso Piera Cillario n. 8, agente autorizzato, come in premessa indicato;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art 55 comma 2 del Codice, non si applica i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso Codice, in quanto trattasi di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
6. Di dare atto che considerata la scadenza, fissata alle ore 24,00 del 31/12/2024, del contratto in corso per la copertura assicurativa di cui in oggetto, la quale deve proseguire senza soluzione di continuità, si richiede la messa in copertura dei rischi a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2024, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice.
7. Di impegnare la suddetta spesa di € 11.650,00 con imputazione sul capitolo 100/1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2025 - che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D. Lgs. n.118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.10.04.99.999.
8. Di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - il codice identificativo della gara (C.I.G.) è B48BDDF2B7;
 - la compagnia assicuratrice affidataria e l'agenzia delegata hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - il broker incaricato ha già assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione resa in sede di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2028, di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 26/05/2023, in premessa indicata;
 - il pagamento dei premi verrà effettuato, come indicato all'art. 2, sezione "Disposizioni che regolano il contratto in generale", del capitolato di polizza, annualmente in forma anticipata. Pertanto, il premio dovuto, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della garanzia;
 - il pagamento del premio verrà effettuato dal Comune di Mondovì direttamente alla A.O.N. S.P.A. affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo, come indicato all'art. 9, sezione "Disposizioni che regolano il contratto in generale", del capitolato di polizza, e tale pagamento costituirà, ai fini dell'art. 1901 C.C., adempimento nei confronti della compagnia affidataria, come in premessa indicato;
 - il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione della polizza assicurativa di cui il capitolato, approvato con la presente determinazione costituirà parte integrante e sostanziale;
 - ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, l'obbligazione giuridica conseguente alla presente determinazione scadrà alle ore 24,00 del 31/12/2025, in relazione al termine di scadenza della copertura assicurativa in oggetto;
 - con la conclusione del relativo contratto la compagnia affidataria si impegna a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, per quanto compatibili, gli

obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta comunale n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti ex lege ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;

- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la sottoscritta dott.ssa Stefania Caviglia, Segretario Generale, Dirigente della Segreteria Generale.

10. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

11. Di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza e nello specifico all'emissione del mandato di pagamento relativo al premio dovuto per il periodo di copertura assicurativa dal 31/12/2024 al 31/12/2025, entro il termine, come sopra indicato.

Mondovì, li 07 dicembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa